



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 modificato dal decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, con il quale è stato istituito il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

VISTO il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 105 del 27 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 17/09/2013 “Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali” a norma dell’articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e in particolare l’articolo 4 riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1308/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante “Organizzazione comune dei mercati agricoli” che ha abrogato e sostituito il Regolamento (CE) 1234/07 del 22 ottobre 2007;

VISTO il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008 e successive modifiche, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

VISTA la Legge n.241 del 7 agosto 1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il Decreto Ministeriale n.32072 del 18 aprile 2016, relativo a “OCM Vino – Modalità attuative della misura «Promozione sui mercati dei Paesi terzi»;

VISTA l’intesa sancita nella seduta del 24 marzo 2016 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

VISTO il decreto direttoriale n. 43478 del 25 maggio 2016 recante “OCM Vino – Misura Promozione sui mercati dei Paesi terzi – Invito alla presentazione dei progetti campagna 2016/2017. Modalità operative e procedurali per l’attuazione del Decreto Ministeriale n. 32072 del 18 aprile 2016”;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

CONSIDERATO che il competente ufficio PQAI V ha ricevuto comunicazioni finalizzate alla segnalazione della presenza di refusi, con particolare riferimento all'art. 6, comma 3, del citato decreto direttoriale n. 43478 del 25 maggio 2016, all'indice riportato a pag. 1 dell'Allegato A al citato decreto direttoriale (relativamente ai titoli dei paragrafi 2.9, 2.11, 2.12, 2.13 e 2.14), nonché all'allegato O alle specifiche di cui alle sub-azioni B5, C1 e C6;

CONSIDERATO che il competente ufficio PQAI V ha ricevuto richieste di chiarimenti in merito a quanto previsto negli allegati M e N, in relazione all'applicazione del criterio a), secondo cui tale "priorità non viene attribuita nel caso in cui il richiedente abbia realizzato nel Paese Terzo in cui ricade il mercato, nelle ultime due annualità, azioni di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 7 del Decreto ministeriale n. 32072/2016 nel periodo di programmazione 2014/2018";

RITENUTO necessario provvedere a correggere i refusi sopra indicati, causati da meri errori materiali;

RITENUTO opportuno limitare l'applicazione del criterio di priorità di cui agli allegati M e N al decreto direttoriale n. 43478 del 25 maggio 2016 al caso in cui richiedente non abbia realizzato nel Paese Terzo in cui ricade il mercato, nelle ultime due annualità, azioni di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 7 del Decreto ministeriale n. 32072/2016, limitatamente alle sub-azioni A3, A5 e C3 di cui all'Allegato O, in quanto solo queste sub-azioni prevedono la realizzazione di attività di comunicazione la cui diffusione non può essere circoscritta a un singolo mercato di Paese terzo;

DECRETA

Art. 1

1. L'articolo 6, comma 3 del decreto direttoriale n. 43478 del 25 maggio 2016 è rettificato come segue:
"In seguito alla valutazione della documentazione, i Comitati di valutazione procederanno alla preselezione delle proposte secondo le modalità descritte **ai successivi commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del presente articolo** ed alla assegnazione di un punteggio secondo i criteri di cui alle tabelle che costituiscono gli Allegati N e M al presente decreto".

Art. 2

1. I titoli dei paragrafi 2.9, 2.11, 2.12, 2.13 e 2.14 riportati a pag. 1 dell'allegato A al decreto direttoriale n. 43478 del 25 maggio 2016 sono modificati come segue:



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

“2.9. Dichiarazione che il **progetto presenta una prevalenza di azioni di diretto contatto con i destinatari**, al fine di verificare l'applicabilità del criterio di priorità di cui alla lett. e, dell'art. 11, comma 1 del D.M. n. 32072 del 18 aprile 2016.

2.11. Dichiarazione che il **progetto è rivolto ad un mercato emergente**, al fine di verificare l'applicabilità del criterio di priorità di cui alla lett. g, dell'art. 11, comma 1 del D.M. n. 32072 del 18 aprile 2016.

2.12. Dichiarazione che il **progetto riguarda una particolare tipologia riconosciuta di prodotto o denominazione d'origine**, al fine di verificare l'applicabilità del criterio di priorità di cui alla lett. h, dell'art. 11, comma 1 del D.M. n. 32072 del 18 aprile 2016.

2.13. Dichiarazione che il **progetto riguarda esclusivamente vini a denominazione d'origine protetta e/o ad indicazione geografica tipica**, al fine di verificare l'applicabilità del criterio di priorità di cui alla lett. i, dell'art. 11, comma 1 del D.M. n. 32072 del 18 aprile 2016.

2.14. Dichiarazione che il **soggetto proponente richiede una percentuale di contribuzione pubblica inferiore al 50%**, al fine di verificare l'applicabilità del criterio di priorità di cui alla lett. j, dell'art. 11, comma 1 del D.M. n. 32072 del 18 aprile 2016”.

Art. 3

1. Le specifiche disposizioni recanti le modalità applicative del criterio a) di cui agli allegati M e N al decreto direttoriale n. 43478 del 25 maggio 2016 sono modificate come segue:

“Si specifica che per ottenere tale priorità, tutti i Paesi o Mercati bersaglio del progetto debbono soddisfare il criterio per ottenere la relativa priorità. Nel caso in cui il proponente presenti un progetto destinato a taluni Mercati dei Paesi terzi, si specifica che la presente priorità NON viene attribuita nel caso in cui il richiedente abbia realizzato nel Paese Terzo in cui ricade il mercato, nelle ultime due annualità, azioni di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 7 del Decreto ministeriale n. 32072/2016 (**limitatamente alle sub-azioni A3, A5 e C3 di cui all'Allegato O**) nel periodo di programmazione 2014/2018”.

Art. 4

2. Le definizioni delle sub-azioni B5, C1 e C6 riportate nell'Allegato O al decreto direttoriale n. 43478 del 25 maggio 2016 sono modificate come segue:

- B5 – Pubbliche relazioni in ambito fieristico (**TALE SUB AZIONE NON PUÒ AVERE UN COSTO SUPERIORE AL 20% DEL COSTO COMPLESSIVO DELL'AZIONE A CUI FA RIFERIMENTO**);



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

- C1 – Expertise (**TALE SUB AZIONE NON PUÒ AVERE UN COSTO SUPERIORE AL 20% DEL COSTO COMPLESSIVO DELL'AZIONE A CUI FA RIFERIMENTO**);
- C6 – Pubbliche relazioni (**TALE SUB AZIONE NON PUÒ AVERE UN COSTO SUPERIORE AL 20% DEL COSTO COMPLESSIVO DELL'AZIONE A CUI FA RIFERIMENTO**).

Roma, 1 giugno 2016

IL DIRETTORE GENERALE

Emilio Gatto

*Documento informatico sottoscritto con firma elettronica
digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del DL.gs n.82/2005*